

661 - 3 AGO. 2007

lu

Oggetto: Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7/03/2003, n. 38". Concessione di un contributo regionale aggiuntivo a quello dello Stato nella misura del 25% sui costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti in azienda.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Agricoltura;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, recante la disciplina dei servizi e degli uffici della Giunta regionale;


VISTA la L.R. n. 8 del 16/04/02 art. 76 - Modifiche all'art. 256 della L.R. 10/2001 concernente disposizioni finanziarie per il bilancio della Regione per il 2001 - che al comma 1 stabilisce che la Regione, nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, di controllo ed eradicazione, concede aiuti agli allevatori a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizootie, in coerenza con le disposizioni recate dal punto 11.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella G.U. C.E. serie C28 del 1° febbraio 2000;

VISTE le L.R. nn. 24 e 28 del 28/12/2006;

VISTE le D.G.R. n. 509 e 510 del 26/04/02 relative all'individuazione degli interventi regionali idonei a fronteggiare l'emergenza derivanti da epizootie e da altri eventi eccezionali mediante il sostegno al comparto zootecnico per le perdite derivanti agli allevatori in conseguenza di danni diretti ed indiretti;

VISTA la D.G.R. 961 del 19/07/02 avente ad oggetto: "L.R. n. 8 del 16/04/02 art 76- Aiuti agli allevatori a titolo di indennizzo per garantire il mantenimento del benessere degli animali in azienda che, a causa di divieto di movimentazione, non possono transumare e per una razionalizzazione igienico-sanitaria nello smaltimento delle carcasse dei capi ovini e bovini morti in azienda";

VISTA la Determinazione C2009 del 19/12/03 avente oggetto: "DGR n 961 del 19/07/02. Determinazione Direzione Regionale Agricoltura n 1175 del 06/08/02 presa d'atto della interruzione unilaterale del servizio di smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda da parte dell'ARAL. Affidamento del servizio stesso alle



661 - 3 AGO. 2007

ly

Associazioni provinciali Allevatori di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti. Disimpegno € 395.000 - Cap. B12502 es. fin 2003”;

VISTA la Determinazione C0077 del 28/01/04: “D.G.R. 961 del 19 luglio 2002 – Attività di smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda (bovini, caprini, ovini e bufalini). Impegno € 395.000,00 – Cap. B12530 – Esercizio finanziario 2004 a favore delle Associazioni Provinciali Allevatori del Lazio di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti.”;

VISTA la L.R. n. 4 del 28 aprile 2006 - *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006* - art. 25 (Modifica all'art. 256 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo agli aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizootie) aggiunge “e per lo smaltimento dei capi morti in azienda” “ed inclusi i costi relativi allo smaltimento previsto dal Reg. CE n. 1774/2002 ...”

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28/02;

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli 2002/C 324/02;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. C(2007) 3099 del 19/06/2007 con la quale si ritengono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera C) del trattato CE le misure di aiuto attuate dalla Regione Lazio per lo smaltimento delle carcasse animali in quanto agevolano lo sviluppo di talune attività senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

CONSIDERATO che con altro provvedimento della Giunta Regionale, preso atto della suddetta decisione comunitaria, si dispone l'approvazione del pregresso regime di aiuti e si dettano le modalità per la liquidazione dei contributi agli aventi diritto;

CONSIDERATO che il regime regionale di aiuti per lo smaltimento delle carcasse, attuato negli anni dal 2002 al 2006 è cessato alla data del 31/12/2006; e che a tale regime di aiuti potrà seguire, in conformità alle previsioni del Reg. CE n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 ed al decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, altro intervento per l'incentivazione della rimozione dei capi morti in azienda

CONSIDERATO che:

- da numerosi anni sono comparse varie forme di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che interessano sia la specie umana sia quella animale con esito letale; dagli studi scientifici che si sono susseguiti, è ormai certa la similitudine dell'agente patogeno della BSE (encefalopatie spongiforme bovina) con quello della variante nell'uomo (CJD). A tal fine sono state adottate



661 - 3 AGO. 2007 *lu*

una serie di misure finalizzate a tutelare la salute dell'uomo e quella degli animali basate su disposizioni di salvaguardia con norme specifiche per la prevenzione, il monitoraggio e l'eradicazione di tali malattie;

- con regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, è stato stabilito che alcuni tessuti dei ruminanti sono materiali a rischio specifico (di seguito denominati MSR), ossia potenziali vettori di agenti eziologici di TSE e per tale motivo devono essere distrutti per evitare qualsiasi rischio di immissione sul mercato quale alimento destinato all'alimentazione umana, alla produzione di mangimi e/o fertilizzanti;
- all'art. 4 comma 1 lettera b) del Reg 1774/02 punto ii, gli animali morti in azienda sono considerati MSR e pertanto devono essere rimossi, trasportati e distrutti in impianti regolarmente riconosciuti;
- con Decreto del Ministero della Salute 16 ottobre 2003 "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi" sono state dettate le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle TSE animali come prescritto dalla normativa comunitaria;
- le aziende zootecniche devono sostenere i maggiori costi relativi allo smaltimento degli organi e delle parti definiti a rischio BSE, compreso lo smaltimento e distruzione degli animali morti in azienda;
- le aziende zootecniche, per ovviare a tutte le problematiche economiche sanitarie sopra esposte, potrebbero ricorrere allo smaltimento illegale con gravi conseguenze per la salute pubblica (immissione sul mercato di carni destinate all'alimentazione umana e animale, produzione di fertilizzanti, diminuzione dell'attendibilità del monitoraggio epidemiologico delle TSE) e per la tutela dell'ambiente (inquinamento dei terreni e falde acquifere);
- il punto 32 degli orientamenti TSE specifica che l'aiuto allo smaltimento dei capi morti può essere concesso solo agli allevatori, mentre non possono essere concessi aiuti a favore di operatori del settore della trasformazione e commercializzazione;

VISTO il Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" che, tra l'altro,:

- istituisce il Fondo di solidarietà nazionale avente l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul fondo stesso;
- prevede la concessione, da parte dello Stato, di contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto al punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli;



661 - 3 AGO. 2007

ly



- stabilisce che la sottoscrizione di polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Individua, tra l'altro, nei consorzi di difesa così come definiti al capo III della stessa legge, e nelle cooperative agricole e loro consorzi i soggetti titolati a far ricorso a forme assicurative collettive;

VISTA la Legge 11/03/2006, n. 81 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa" che aggiunge all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 il seguente comma: «5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa»;

VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;


CONSIDERATO che si intendono intraprendere interventi in conformità al Piano Nazionale Assicurativo 2007 di cui al Decreto Mipaaf n. 102971 del 27/12/2006 che opera ai sensi del D.Lgs. 102 del 29/03/2004;

CONSIDERATO che il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 prevede all'art. 16 lettera d) un'intensità di aiuto fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75% dei costi per la distruzione delle carcasse o in alternativa aiuti fino ad importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

RITENUTO pertanto, di voler provvedere alla concessione di un contributo aggiuntivo del 25% - oltre quello già previsto dallo Stato in applicazione del D.Lgs 102/2004 - dei costi dei premi assicurativi per capo versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti in azienda;

CONSIDERATO che è stata esperita la procedura di concertazione;

all'unanimità



661 - 3 AGO. 2007. *llz*

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa costituenti parte essenziale del presente provvedimento:

- llz*
1. di ^{concedere} prevedere la concessione di un contributo sui costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti in azienda, per una quota pari al 25% del costo per capo morto ed effettivamente smaltito in aggiunta a quanto già stabilito dal Decreto legislativo n. 102/2004;
 2. tale regime di aiuti potrà essere esteso alle polizze già in corso stipulate a partire dal 01/01/2007;
 3. alle modalità di accesso agli aiuti, al finanziamento ed all'erogazione dei contributi provvederà, con relative determinazioni, il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate dalle leggi di bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

